



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BENEVENTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE SIMONE | GIOVANNI BATTISTA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VITALE | ELVIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IANNELLA | GIACOMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 64/2019
depositato il 25/01/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 354 DEL 20/08/18 IMU 2013
contro:
COMUNE DI FRASSO TELESINO
VIA S. ROCCO 1 82030 FRASSO TELESINO

proposto dal ricorrente:
TEDESCO MARIA
VIALE MELLUSI 151 82100 BENEVENTO BN

difeso da:
CAMPESE UGO
VIA FILIPPO RAGUZZINI N. 10 82100 BENEVENTO BN

Riscossi € 1.50
marche da bollo per di
di copia

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 64/2019

UDIENZA DEL

03/06/2019 ore 09:30

N° 371 /19

PRONUNCIATA IL:

3/6/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

2/7/2019

Il Segretario

JW

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso reclamo n. 64/2019 depositato il 25/01/2019, Tedesco Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Campese, impugnava l'avviso di accertamento per omesso o parziale versamento ed irrogazione della sanzione n. 354 prot. n. 5262 del 20/08/2018 notificato il 19/09/2018 per differenza di imposta IMU dell'anno 2013, interessi e sanzioni per €. 256,00, di cui €.189,88 quale differenza fra l'imposta versata di €. 306,00 e quella dovuta di €. 495,88, relativo ad un fabbricato di sua proprietà nel Comune di Frasso Telesino, in catasto al foglio 4 particella 39 sub 11.

Faceva presente che dalla visura storica del 20/09/2018 emerge l'aumento della rendita da €. 239,64 ad €. 388,38 a seguito di variazione nel classamento del 02/12/2009 prot. n. BN0249040 in atti dal 02/12/2009, variazione di classamento (n. 14046.1/2009) con notifica in corso con prot. BN0269388/2009 del 22/12/2009.

Dopo avere rappresentato che l'art. 6, 1° comma, della L.212/2000 prevede che l'Amministrazione Finanziaria deve assicurare la conoscenza degli atti destinati al contribuente, a sostegno del ricorso, adduceva il motivo di non avere mai ricevuto la comunicazione della variazione nel classamento del 02/12/2009 e, quindi, dell'attribuzione della nuova rendita catastale.

Concludeva con la richiesta dell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il Comune di Frasso Telesino, pur essendo stato citato, non si costituiva.

All'odierna udienza, come da verbale, la Commissione, riunita in camera di consiglio, decide come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il Collegio, vista la documentazione versata in atti, rileva che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22789 depositata in data 28 settembre 2017, ha ritenuto che l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata dopo il 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI.

Il Collegio, adesivo a tale ordinanza, ritiene inutilizzabile la rendita catastale non notificata, per cui accoglie il ricorso.

La soccombenza comporta la condanna alle spese del Comune di Frasso Telesino in favore del ricorrente liquidate in €. 100,00.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Frasso Telesino al pagamento delle spese in favore del ricorrente liquidate in €. 100,00.

Benevento, 03/06/2019

Il Relatore

Elio Vitale



Il Presidente

Giovanni Battista De Simone

